

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena sia detentiva che pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Quantum
 Altri elementi

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Dopo avere caricato la forca della gru condotta da un collega con blocchi di cemento meramente posizionati su una pedana di legno e non bloccati in alcun modo, veniva colpito alla testa da un blocco forato in cemento che si era staccato durante il sollevamento in alto.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

L'imprudenza delle vittime non esclude la responsabilità di chi è tenuto a prevenire ed a vigilare, essendo le norme in materia di infortuni tese, per definizione, a prevenire comportamenti anche colposi del lavoratore, dovuti a stanchezza, distrazione indotta dalla ripetitività delle mansioni aut similia.

Quanto al tema incentrato sul non avere la vittima indossato il casco, non risponde al vero che la sentenza di secondo grado eluda il problema posto dalla difesa.

La Corte territoriale osserva al riguardo, correttamente, che è assolutamente prevedibile che il lavoratore, per una serie di ragioni, che elenca (sottovalutazione del rischio, eccesso di sicurezza, scarsa informazione), sottovalutando il rischio, trascuri di indossare il casco ma, al contempo, evidenzia che questo rischio il datore di lavoro e coloro che rivestono una posizione di garanzia sono tenuti a governare : affermazione indubbiamente esatta, tenuto conto che il casco è, per definizione, dispositivo individuale eludibile, mentre la tettoia è una barriera non eludibile.

Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si rinviene adeguata motivazione, che non elude i motivi di appello, incentrata su gravità del fatto, grado della colpa, mancata adozione di cautele di tipo basilare atte a prevenire quanto accaduto, conoscenza del rischio per averlo previsto e valutato nel piano sicurezza ma senza dare attuazione in concreto allo stesso, assenza di profili positivi per il riconoscimento di un'attenuazione di pena.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione dell'art.175 c.p. (ndr. Non menzione della condanna nel certificato penale); con rinvio alla Corte d'Appello di Catania.

Condanna gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili tutte, liquidate in €.3.500,00, oltre accessori per legge.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.